

CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni Titolo IV - Delle promesse unilaterali

Art. 1990 Revoca della promessa.

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'[articolo precedente](#) solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.